

Interpellanze e interrogazioni fra limiti istituzionali, tutela del segreto d'ufficio e protezione dei dati personali*

Guido Corti - Parere del 3 maggio 2004

Un'interpellanza del 26 marzo 2001 dell'on. Werner Carobbio e cofirmatari, riguardante gli stipendi dei dirigenti degli enti statali e parastatali¹, e una recente interrogazione del 22 marzo 2004 di Sergio Savoia, relativa al *mobbing* e al *bossing* all'interno dell'amministrazione cantonale², hanno riproposto il tema dell'oggetto di questi atti parlamentari e dei limiti che il Consiglio di Stato deve imporsi con la sua risposta a tutela di legittimi interessi privati o pubblici degni di protezione.

1. Secondo gli art. 140 cpv. 1 e 142 cpv. 1 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (LGC), sia l'interpellanza che l'interrogazione devono portare su un oggetto d'interesse pubblico generale, che dev'essere indicato nel testo. La limitazione dell'interpellanza e dell'interrogazione a oggetti di interesse pubblico generale era peraltro già prevista dagli art. 57 cpv. 1 e 58 cpv. 1 della vecchia legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984, che aveva peraltro ribadito – senza particolari commenti durante i lavori preparatori – gli art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 del vecchio regolamento del Gran Consiglio del 22 febbraio 1968. Que-

* Sullo stesso tema si veda anche il contributo 18 novembre 2004 di MICHELE ALBERTINI, responsabile cantonale per la protezione dei dati, pubblicato in questa Rivista (pag. 279 segg.).

¹ Questa interpellanza chiede in modo particolare raggugli sugli stipendi dei direttori e vicedirettori della Banca dello Stato, dell'Azienda elettrica ticinese, dell'Ente ospedaliero cantonale, della Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART), dell'Università della Svizzera italiana, della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e degli istituti sociosanitari sussidiati.

² Questa interrogazione, partendo dal tema di moda del *mobbing* e del *bossing*, riguarda in realtà il caso di un dipendente dello Stato assente ininterrottamente da tempo per malattia e quello di un capoufficio che ha rassegnato lo scorso anno le proprie dimissioni.

sta oggettiva limitazione – invalsa da anni – appare pacifica, come peraltro risulta dai materiali legislativi dove si è anche esplicitamente rilevato che alle domande che non sono d’interesse pubblico generale non occorre dare risposta (rapporto 14 maggio 2002 della Commissione speciale per la riorganizzazione amministrativa del Gran Consiglio concernente un disegno di nuova legge sul Gran Consiglio, pag. 34; osservazioni-rapporto 3 dicembre 2002, n. 5319, della stessa Commissione speciale, pag. 21): in effetti, l’interpellanza e l’interrogazione sono degli strumenti di cui il deputato dispone per controllare e stimolare l’attività del Consiglio di Stato, che si aggiungono all’esame della gestione governativa (cfr. GIUSEPPE LEPORI, *Diritto costituzionale ticinese*, Bellinzona 1988, pag. 584), e non per avere informazioni su casi individuali e concreti che suscitano al massimo l’interesse personale o la curiosità di uno o più deputati.

Vero è che, per ciò che qui interessa, anche un rapporto d’impiego di un dipendente dello Stato ed in particolare la sua costituzione o la sua cessazione possono diventare – per specifici eventi o in particolari circostanze – un «*oggetto d’interesse pubblico generale*»: basti pensare ai rapporti d’impiego di alcuni dipendenti del Cantone quando venne alla luce nell’estate del 2000 la prassi dei cosiddetti «*permessi facili*». Ma in questo caso, al rilascio di informazioni dettagliate con la risposta notoriamente pubblica ad un’interpellanza o a un’interrogazione³ possono però ostare – come si vedrà in appresso – motivi inerenti al segreto d’ufficio o alla protezione della personalità e dei dati personali.

2. Per quanto attiene all’oggetto delle interrogazioni e delle interpellanze, si deve comunque ritenere che il legislatore cantonale ha voluto sostanzialmente limitarne il contenuto e la portata a quelle che rivestono un interesse generale per la collettività.

a) La situazione, del resto, non è fondamentalmente diversa nei comuni, dove il cittadino (in Assemblea) e il consigliere comunale (in Consiglio comunale) hanno la facoltà di interpellare il Municipio per essere informati «*su oggetti dell’amministrazione comunale*» e, rispettivamente, «*su oggetti d’interesse comunale*» (art. 36 cpv. 1 e 66 cpv. 1 LOC). Anche

³ Cfr. l’art. 140 cpv. 3 e 5 e l’art. 142 cpv. 3 LGC.

nei comuni, infatti, l'interpellanza non può spaziare liberamente su tutti gli oggetti riguardanti l'amministrazione comunale, ma soltanto su quelli che il Municipio, nell'ambito delle sue competenze, deve affrontare e risolvere dandone scarico al legislativo: gli oggetti dell'amministrazione comunale sono dunque oggetti d'interesse generale, con esclusione di quei fatti o di quelle situazioni che riguardano in particolare la sfera privata del cittadino (EROS RATTI, *Il Comune*, vol. I, Losone 1991, pag. 522). In quest'ordine di idee, ad esempio, il consigliere comunale può interpellare il Municipio per chiedere chiarimenti circa presunti fatti di indisciplina addebitati a un dipendente del comune o per conoscere i risultati di un'inchiesta amministrativa avviata nei confronti del segretario comunale (EROS RATTI, *op. cit.*, pag. 519): ma ad una risposta dettagliata e non puramente generica ad una simile interpellanza possono opporsi in questi casi i motivi a cui già s'è accennato, dedotti dal segreto d'ufficio o dalla protezione della personalità e dei dati personali.

b) Nella Confederazione, infine, l'interpellanza e l'interrogazione – che sono degli strumenti con i quali l'Assemblea federale può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio federale ai sensi dell'art. 171 Cost. fed. (ULRICH ZIMMERLI, *in* Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller, *Verfassungsrecht der Schweiz*, Zurigo 2001, pag. 1037/38) – consentono ai deputati e ai senatori di invitare il Consiglio federale «*a dare informazioni su affari della Confederazione*» (art. 125 cpv. 1 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002 – LParl)⁴. Ora, se è vero che fra questi ambiti di competenza del Consiglio federale rientrano ad esempio e peculiarmente anche le nomine (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, *Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse* du 18 avril 1999, Zurigo 2003, n. 12 all'art. 171), è nondimeno altrettanto vero che una risposta pubblica esaustiva e dettagliata sulla costituzione di un rapporto d'impiego o sulla sua cessazione potrebbe contenere informazioni soggette a segreto o toccare dati personali meritevoli di protezione.

3. La portata e l'ampiezza della risposta ad un'interpellanza o ad un'interrogazione dipendono dal libero apprezzamento dell'esecutivo ed il

⁴ RS 171.10.

suo dovere di rispondere (cfr. GIUSEPPE LEPORI, op. cit., pag. 584) può comunque essere limitato da interessi privati preponderanti degni di protezione o eventualmente anche da interessi pubblici: e in ogni evenienza, rimangono riservati quei casi dove il segreto d'ufficio impedisce di dare una risposta o consente al massimo all'esecutivo di rilasciare informazioni sommarie e assolutamente generiche (HANS HAGMANN/FELIX HORBER, *Die Geschäftsordnung im Parlament*, Zurigo 1998, pag. 97/99).

4. a) La questione essenziale, che è quella di sapere se un determinato oggetto d'interesse pubblico generale o un determinato affare soggiaccia o meno a segreto, non è agevole. In linea di principio, si ammette comunque che – per loro stessa natura – debbono rimanere segreti tutti quegli oggetti o quegli affari che, avuto riguardo ad un interesse pubblico o privato degno di protezione, non debbono o non debbono ancora essere divulgati. E più precisamente (MAX IMBODEN/RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, *Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung*, Basilea 1976-1990, n. 149 B II; ADELIO SCOLARI, *Diritto amministrativo*, parte speciale, Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 1249; messaggio del 30 novembre 1982, n. 2662, relativo al disegno di legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, pag. 26/27):

- I fatti che concernono la sfera segreta di una persona e che attengono in particolare ai suoi redditi, al suo patrimonio, ai suoi rapporti d'affari ed in modo più generale alle sue relazioni professionali. In questo contesto, si ritiene ad esempio che i dati fiscali di una persona debbono per principio rimanere segreti, a tutela di legittimi interessi degni di protezione⁵.

⁵ Il segreto fiscale costituisce un segreto d'ufficio specifico o qualificato, sancito dalle leggi fiscali. Nel nostro Cantone, esso è previsto dall'art. 183 della legge tributaria del 21 giugno 1994, secondo il quale chiunque è incaricato dell'esecuzione della legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità, come pure a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali (cpv. 1); ma la stessa disposizione precisa altresì che l'informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale o cantonale (cpv. 2). In effetti, in diversi Cantoni il segreto fiscale comporta un'importante eccezione attraverso la possibilità offerta dalla legge di rendere pubbliche le decisioni di tassazione o di rilasciare attestazioni fiscali a terzi. E questa pubblicità del registro dei contribuenti costituirebbe addirittura – per il Tribunale federale –

- I fatti la cui divulgazione porterebbe pregiudizio all'interesse pubblico, ritenuto altresì – e la circostanza è di rilievo – che questo interesse è pure disatteso ove dovesse essere compromessa o minata la fiducia all'interno dell'amministrazione o quella della collettività nella pubblica amministrazione.
- Le dichiarazioni e informazioni rilasciate in veste ufficiale da membri di autorità che potrebbero esporsi per tal motivo ad azioni per delitti contro l'onore.
- Il contenuto di decisioni che non sono ancora state notificate ai destinatari e agli interessati, e ciò anche se queste decisioni non racchiudono nulla che, a causa del loro stesso contenuto o della loro natura, dovrebbe di per sé rimanere segreto.

b) Non rientrano invece nel novero del segreto d'ufficio eventi, fatti, argomenti e oggetti notori e accessibili a tutti: se il fatto o l'evento è già stato reso pubblico o risulta appunto accessibile senza difficoltà a chiunque, esso perde in effetti e logicamente il suo carattere confidenziale.

5. Il problema del segreto d'ufficio ha peraltro assunto oggi una nuova dimensione alla luce della legislazione sulla protezione dei dati personali⁶ a cui sottostanno – giusta la legge cantonale del 9 marzo 1987 (LPDP) – il Cantone, i Comuni, le altre corporazioni e istituti di diritto pubblico e i loro organi nonché le persone fisiche e giuridiche di diritto privato a cui sono demandati compiti pubblici (art. 2 cpv. 2). Qualsiasi trasmissione di questi dati – ovverosia di indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona fisica o giuridica (art. 4 cpv. 1)⁷ – ad altri organi pubblici e a persone private soggiace non

«*ein Element schweizerischer Steuerkultur*» (DTF 124 I 181 consid. 5d/cc; inoltre THIERRY TANQUEREL, *Le secret de fonction*, in Thierry Tanquerel/François Bellanger, *L'administration transparente*, Ginevra 2002, pag. 43 segg., 49/50 e nota 37).

⁶ MAX IMBODEN/RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, op. cit., n. 149 B V; THIERRY TANQUEREL, op. cit., pag. 51/52.

⁷ La legge del 1987 distingue fra i dati usuali e quelli sensibili, ovvero meritevoli di particolare protezione e che comprendono segnatamente le informazioni sulle opinioni o sulle attività religiose, filosofiche o politiche, la sfera intima, lo stato psichico, mentale o fisico, come pure quelle sui reati commessi, le relative pene inflitte e i provvedimenti adottati (art. 4 cpv. 2); e la legge precisa altresì che è considerata ela-

solo alle precise condizioni stabilite dalla legge, ma comporta esplicitamente il rispetto delle prescrizioni in materia di segreto d'ufficio e questo sia per la trasmissione di dati personali a organi pubblici, sia per la loro comunicazione a persone private (art. 10 e 11): come si rileva nel messaggio del 2 ottobre 1985 (n. 2975) concernente il progetto di LPDP, queste prescrizioni specifiche sul segreto d'ufficio contenute in normative speciali possono eventualmente limitare in un caso concreto le norme generali sulla trasmissione dei dati personali tra un organo pubblico e un altro, rispettivamente fra l'organo responsabile e un privato (pag. 12). E in ogni caso, la trasmissione di dati personali in generale e quindi ad organi pubblici e a persone private può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata (art. 14 cpv. 1); inoltre, i dati personali oggetto di norme particolari di segretezza possono essere trasmessi solo se il destinatario è a sua volta assoggettato ad un corrispondente obbligo di segreto oppure se egli si assume un tale obbligo, con riserva comunque delle disposizioni legali che prevedono il consenso della persona interessata (art. 14 cpv. 2). Questi principi valgono – ed è opportuno ricordarlo – per tutti i dati personali, siano essi usuali oppure sensibili.

6. In virtù dell'art. 13 cpv. 2 Cost. fed. e dell'art. 8 cpv. 1 lett. *d* Cost. cant. ognuno ha il diritto di essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Il termine di «*abuso*» previsto da queste norme costituzionali appare tuttavia come un'espressione troppo limitativa. In sé, essa traduce le finalità originarie della protezione dei dati, quale mero «*diritto di difesa*», recependo in particolare la concezione in auge soprattutto in Germania dove una grande preoccupazione era proprio ravvisata nel pericolo di abusi, in particolare a seguito della progressiva introduzione dell'elaborazione automatica di dati con le sue molteplici

borazione di dati personali ogni operazione intesa in particolare a raccogliere, conservare, utilizzare, modificare, trasmettere o distruggere questi dati (art. 4 cpv. 3).

In questo contesto, è utile precisare che i dati finanziari concernenti le condizioni di reddito e di sostanza di una persona non costituiscono dati personali degni di particolare protezione (sentenza 28 maggio 2001 del Tribunale federale, in RDAT II-2001 n. 54 consid. 2d/dd e riferimenti).

possibilità d'uso potenzialmente smisurato e quindi di abuso. Ma l'accezione in verità non è stata realmente utilizzata né verosimilmente intesa unicamente nel suo termine letterale, assai restrittivo, come del resto indica la prassi più recente del Tribunale federale in materia di protezione dei dati. Dalla sua giurisprudenza traspare piuttosto, oltre all'esigenza di proteggere il singolo dagli abusi, la necessità di tutelare i diritti della personalità dell'individuo da potenziali ed effettive violazioni. Ai fini della verifica specifica di costituzionalità, alla luce di tale garanzia ed anche nell'ambito di censure riferite peculiarmente all'art. 13 cpv. 2 Cost. fed., il Tribunale federale non sembra tuttavia essersi orientato a riconoscere un'ingerenza nel diritto all'autodeterminazione ogni qualvolta lo Stato elabora dati personali di qualsiasi natura: in particolare, non sembra aver mai esplicitamente affermato che ogni tipo di trattamento costituisca un'ingerenza nei diritti costituzionali della personalità, né risulta che esso si sia basato esclusivamente su una mera classificazione dei dati secondo il loro tipo e quindi secondo la loro sensibilità, ma piuttosto sugli effetti reali o potenziali dell'impiego delle informazioni sul diritto della personalità, considerando globalmente il contesto dell'elaborazione, lo scopo, la diffusione delle informazioni e altri elementi del caso specifico (MICHELE ALBERTINI, Protezione dei dati e diritti dei cittadini. Riflessioni su una realtà in continua evoluzione, Lugano 2004, pag. 17 segg., 21/22 e riferimenti)⁸.

In quest'ordine di idee, il Tribunale federale ha considerato ad esempio come ingerenze nella libertà personale la raccolta di materiale d'identificazione in generale da parte dell'autorità pubblica, quella di dati relativi alla vita o alla sfera privata dei cittadini, la conservazione di indicazioni personali non accessibili al pubblico, come l'appartenenza e l'attività in seno ad un'associazione e la corrispondenza privata, o ancora l'obbligo di divulgazione pubblica del nome (DTF 113 Ia 257 consid. 4c, 118 Ia 277 consid. 4, 122 I 222 consid. 6a, 360 consid. 5a, 124 I 85 consid. 2b). Infine, in due recenti sentenze, il Tribunale federale ha affermato

⁸ Come lo stesso Autore giustamente rileva, la protezione dei dati non persegue in sé lo scopo di impedire l'elaborazione e la comunicazione di informazioni, bensì di commisurare la legittimità e susseguentemente le modalità in base a criteri precisi, che sono determinati – al livello più elevato – dal diritto costituzionale (op. cit., pag. 126).

che la costituzione e relativa elaborazione di dati che consentono di identificare una persona con una verosimiglianza che si avvicina alla sicurezza ricadono nel campo protetto dal diritto alla protezione contro un impiego abusivo dei dati ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 Cost. fed. e che – in termini più generali – la raccolta, l'elaborazione e la conservazione di dati personali da parte dell'amministrazione costituisce un'ingerenza nella libertà personale (DTF 128 I 63 consid. 3.1 e 128 II 259 consid. 3.2).

7. Gli atti parlamentari degli on. Carobbio e Savoia concernono, da un lato, gli stipendi dei dirigenti degli enti statali e parastatali e, dall'altro, una procedura amministrativa in corso riguardante un dipendente che si dice vittima di *mobbing* e che è comunque assente da tempo per malattia, nonché la cessazione per dimissioni del rapporto d'impiego di un capo-ufficio. Ora, le informazioni richieste con questi atti parlamentari riguardano la sfera privata di codeste persone e, nel secondo caso, anche una procedura tuttora pendente: essi vertono quindi su oggetti o affari che, per loro stessa natura, debbono rimanere segreti a tutela di legittimi interessi privati ed anche pubblici degni di protezione. D'altra parte, alla trasmissione di questi dati agli interpellanti e interroganti attraverso una risposta notoriamente pubblica a questi atti parlamentari ostano anche le prescrizioni in materia di segreto d'ufficio peculiarmente riservate dagli art. 10 e 11 LPDP.

Per quel che attiene poi, in modo particolare, alla comunicazione a terzi di dati relativi ai redditi dei pubblici dipendenti, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha già avuto modo di rilevare che una simile comunicazione da parte del datore di lavoro rappresenta un'ingerenza nella vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU, che può essere giustificata solo se è prevista dalla legge, se persegue uno scopo legittimo contemplato da questo articolo e se è necessaria in una società democratica per raggiungere tale scopo⁹. Se il principio di legalità è soddisfatto, l'obietti-

⁹ Nel caso citato, la Corte europea di giustizia era chiamata a statuire sulla divulgazione dei dati relativi ai redditi dei dipendenti in base alla legge costituzionale federale austriaca sulla limitazione dello stipendio dei funzionari («*Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre*» – BGBl I 1997/64), che impone appunto agli enti giuridici sottoposti al controllo del «*Rechnungshof*» (Corte dei conti) di comunicare gli stipendi e le pensioni che superano un certo livello. In

vo di questa ingerenza – che è quello di garantire l'utilizzo parsimonioso e appropriato dei fondi pubblici da parte dell'amministrazione – costituisce uno scopo legittimo che persegue il «*benessere economico del paese*» ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU. Ed anche in queste circostanze – ha concluso infine la Corte europea – l'autorità deve comunque valutare se, oltre che trasmettere la relazione alle assemblee parlamentari, è veramente necessario dare ampia diffusione al grande pubblico dei nomi delle persone in rapporto al reddito percepito o se non sia invece sufficiente informarlo della sola remunerazione e di altri vantaggi pecuniari ai quali i dipendenti interessati hanno diritto a norma di legge o di contratto (sentenza del 20 maggio 2003, *in* DuD – Datenschutz und Datensicherheit 27 [2003] 9, pag. 573 segg.).

8. I dati e le informazioni relativi agli stipendi dei funzionari dirigenti degli enti pubblici e quelli riguardanti i due dipendenti di cui s'è detto potrebbero invece essere richiesti ed ottenuti dalla Commissione della gestione e delle finanze nell'ambito delle sue competenze di controllo della gestione amministrativa e finanziaria dello Stato e, più in generale, nell'esercizio dell'alta vigilanza che si estende anche agli enti pubblici e a quelli a partecipazione statale (art. 57 cpv. 2, 59 cpv. 1 lett. g Cost./TI; art. 21 cpv. 1 lett. c e cpv. 2, 145 e segg. LGC): l'art. 150 LGC stabilisce in modo particolare che la Commissione della gestione e delle finanze, nell'esercizio dell'alta vigilanza, ha il diritto di essere informata dal Consiglio di Stato, dall'amministrazione e da ogni ente di diritto pubblico o diritto privato in cui lo Stato detiene la maggioranza del capitale o dei voti circa qualsiasi pratica e di consultare la relativa documentazione, riservate le leggi speciali e gli interessi preponderanti (cpv. 1)¹⁰. Ora, in

virtù di questa legge, la relazione del «*Rechnungshof*» riunisce simili informazioni – ivi compreso il nome delle persone interessate – per le assemblee parlamentari e tale relazione è in seguito oggetto di vasta diffusione pubblica.

¹⁰ In questo contesto, per quel che attiene agli enti pubblici, alle società a partecipazione statale e agli istituti sussidiati, giova brevemente ricordare quanto segue:

a) Secondo l'art. 33 della legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (LBSt), giusta la modifica del 10 marzo 2003, accettata in votazione popolare il 14 settembre successivo, il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato verificano che la legge sia rispettata come pure che la politica generale della Banca corrisponda allo scopo previsto nella legge ed essi esercitano questa competenza, in modo particolare, nell'ambito

questi casi specifici, la Commissione della gestione deve prendere i provvedimenti appropriati a tutela del segreto d'ufficio e dei dati personali (art. 150 cpv. 5 LGC): e questo al di là del vincolo generale imposto

dell'esame e dell'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio della Banca. Inoltre, la Banca dello Stato è sottoposta alla vigilanza del Gran Consiglio in merito all'adempimento del mandato pubblico, tramite la commissione di controllo del mandato pubblico, composta da cinque membri, nominati dal Gran Consiglio per un periodo di tre anni (art. 34 cpv. 1 LBSt).

b) Giusta l'art. 5 della legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 (LAET), l'Azienda è posta sotto la vigilanza dello Stato ed il Gran Consiglio ratifica ogni anno il rapporto di gestione, i conti ed il rapporto dei revisori; inoltre, ogni due anni l'AET sottopone al Gran Consiglio per discussione un rapporto sull'attività prevista che formula anche una valutazione dei conseguenti impegni finanziari.

c) L'Ente ospedaliero cantonale – giusta la nuova legge del 19 dicembre 2000 – ha quali autorità superiori il Gran Consiglio ed il Consiglio di Stato (art. 24); il Gran Consiglio, in particolare, approva l'ammontare annuale del contributo globale e la relazione annuale sulla gestione dell'Ente, su proposta del Consiglio di Stato (art. 25).

d) La FART è una società anonima a cui partecipano corporazioni di diritto pubblico ed il cui statuto (art. 20) concede alla Confederazione e al Cantone il diritto di farsi rappresentare nel consiglio d'amministrazione da una persona nominata dal Consiglio federale e, rispettivamente, da cinque persone nominate dal Consiglio di Stato: essa rientra pertanto nel campo d'applicazione dell'art. 762 CO ed è per il resto sottoposta alle disposizioni generali e particolari del diritto delle società anonime (art. 620 segg.). Dal momento che lo Stato detiene il 51,4% delle azioni e quindi la maggioranza del capitale, la Commissione della gestione – nell'ambito dell'esercizio dell'alta vigilanza – ha diritto di essere informata dagli organi della FART circa qualsiasi pratica e di consultare la relativa documentazione (art. 150 LGC).

e) L'USI e la SUPSI sono enti autonomi di diritto pubblico che ricevono segnatamente dal Cantone un montante globale fissato con un contratto di prestazione, che è approvato annualmente dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato (art. 2 cpv. 1, cpv. 2 lett. c, 3 cpv. 1 lett. b, 16, 18 cpv. 2 e 19 cpv. 1 lett. a della legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, del 3 ottobre 1995). Ora, questi contratti di prestazione, quali nuovi strumenti di finanziamento di un ente sussidiato che svolge una determinata attività sostenuta dall'ente sussidiante, non attenuano affatto il controllo da parte del Gran Consiglio, ma ne modificano le modalità: da un controllo sulle risorse, quali ad esempio gli investimenti e l'organico del personale, si passa ad un controllo sulle prestazioni sia a livello qualitativo che quantitativo (GUIDO CORTI, Le competenze pianificatorie del Gran Consiglio, in RDAT II-2003, pag. 415 segg., 424/25).

Questi nuovi sistemi di sussidiamento sono previsti anche dalla relativa legge del 5 giugno 2001 (BU 2001 pag. 255 segg.) che riguarda enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome nei settori di competenza del DOS (DSS) e che rientrano verosimilmente nella categoria degli «*istituti sociosanitari sussidiati*» a cui allude l'on. Carobbio nella sua interpellanza (cfr. ancora GUIDO CORTI, op. cit., ibidem).

a tutti i deputati – che hanno diritto alle informazioni e alla documentazione necessarie, ma per i soli dibattiti e riservate le leggi speciali (art. 64 LGC) – allorché vengono a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati e segnatamente per la protezione dei dati personali o per riguardo ad un procedimento in corso (art. 65 cpv. 1 LGC).

a) È pacifico infatti che i parlamentari, per poter adempiere ai loro compiti, debbono poter disporre dei diritti di informazione e di consultazione: questi diritti generali discendono dalle competenze legislative e di vigilanza del Gran Consiglio¹¹. Tuttavia, è altrettanto pacifico che al bisogno di informazioni del Parlamento possono contrapporsi gli interessi delle autorità, ma anche di privati, a mantenere il segreto: i diritti di informazione non devono infatti ledere la protezione della personalità, disciplinata nei diritti fondamentali, né misconoscere altri principi costituzionali quali, ad esempio, il principio della collegialità e del libero processo decisionale del Governo. Le informazioni e la documentazione che possono essere trasmesse debbono comunque servire alle commissioni per adempiere ai loro compiti e ai parlamentari per esercitare il loro

¹¹ Nella Confederazione questi diritti sono dedotti dagli art. 164 e 169 Cost. fed. e quelli specifici delle commissioni parlamentari sono addirittura sanciti dall'art. 153 cpv. 4 Cost. fed. Per il resto questi diritti sono disciplinati dalla nuova legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002: quelli generali dei parlamentari dagli art. 7 e 8, quelli delle commissioni dall'art. 150, quelli delle commissioni di vigilanza dall'art. 153, quelli delle delegazioni delle commissioni di vigilanza dall'art. 154 e quelli delle commissioni parlamentari d'inchiesta dall'art. 156. Nella Confederazione vige peraltro un sistema di graduazione del diritto di informazione, che va da un'estensione minima per i singoli parlamentari e poi – con estensione crescente – per le commissioni legislative, le commissioni di vigilanza, le delegazioni di vigilanza e le CPI (rapporto 1° marzo 2001 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale relativo alla nuova legge sul Parlamento, *in* FF 2001 pag. 3097 segg., 3116/17; parere 22 agosto 2001 del Consiglio federale sul citato rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, *in* FF 2001 pag. 4887 segg., 4891).

In questo contesto, giova ancora precisare che il singolo parlamentare federale non ha diritto a informazioni che devono essere trattate in modo confidenziale per ragioni inerenti alla protezione della personalità (art. 7 cpv. 2 lett. c LParl): questa protezione è necessaria perché un singolo parlamentare potrebbe trarre vantaggi rispetto a terzi se, ad esempio, prendesse visione di documenti che rivelano un segreto commerciale o contengono un certificato medico (rapporto citato della Commissione delle istituzioni politiche, *in* FF 2001 pag. 3153).

mandato¹². Tuttavia, ciò non significa ancora che parlamentari e commissioni possano disporre liberamente delle informazioni e della documentazione ottenute: se ricevono informazioni o documenti coperti dal segreto d'ufficio anche i deputati sono tenuti a rispettarlo e, in caso di violazione, si rendono punibili ai sensi dell'art. 320 CPS. L'art. 65 LGC¹³ crea così la necessaria trasparenza e chiarisce in termini inequivocabili che ricevere informazioni esaustive e precise nell'ambito del mandato parlamentare vincola ad obblighi la cui violazione comporta conseguenze (rapporto citato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, *in* FF 2001 pag. 3117; parere citato del Consiglio federale, *in* FF 2001 pag. 4891).

b) Per quel che concerne poi peculiarmente gli interessi privati e i diritti della personalità, si deve tuttavia riconoscere che la formulazione di principi generali non è praticamente possibile. In quanto depositari dei poteri pubblici, i parlamentari sono tenuti ad ossequiare i principi di legge nell'esercizio dei loro diritti di informazione o nello svolgimento di altri compiti e devono rispettare i diritti fondamentali dei cittadini. Ora, i diritti della personalità dei cittadini possono essere lesi segnatamente quando i parlamentari prendono visione di atti contenenti dati rilevanti sulla personalità, come ad esempio dati sulle assicurazioni sociali, sulla sorveglianza di persone, ma anche dossier personali, perizie mediche, documenti d'esame o segreti commerciali o processi di produzione di ditte. In base alla tutela della personalità garantita dalla Costituzione e alla legislazione sulla protezione dei dati, tutti i dati summenzionati sono coperti dal segreto d'ufficio: è comunque impossibile darne una lista esaustiva dato che, anche per quanto riguarda gli interessi privati a mantenere il segreto, si deve decidere caso per caso (rapporto citato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, *in* FF 2001 pag. 3154).

¹² Cfr. art. 7 cpv. 1 LParl.

¹³ Il capoverso 1 di questa disposizione corrisponde peraltro sostanzialmente all'art. 8 LParl, secondo il quale i parlamentari sono vincolati al segreto d'ufficio in quanto, nell'ambito della loro attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso.

Appendice (15 settembre 2004)

9. All'interrogazione 22 marzo 2004 di Sergio Savoia, il Consiglio di Stato ha peraltro fornito una dettagliata risposta l'8 settembre successivo (<http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/interrogazioni/risposte/r41.04.htm>). In questo caso, i fatti riassunti, precisati e commentati con la risposta erano già stati ampiamente divulgati alla stampa, alla radio e alla televisione dal funzionario interessato, che aveva così manifestato espressamente o quantomeno implicitamente la sua volontà di non far rispettare il segreto d'ufficio a cui sono tenuti i membri del Governo e i dipendenti dello Stato. D'altra parte, la risposta pubblica all'interrogazione trovava anche conforto nell'art. 4 del regolamento del 26 aprile 2001 sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione (ROCdS), secondo il quale il Governo informa il pubblico sulle sue decisioni, nella misura in cui queste informazioni rispondano ad un interesse generale e non vi si oppongano importanti interessi pubblici o privati degni di particolare protezione. Dopo l'ampio risalto dato a questo caso dalla stampa scritta e parlata, sussisteva infatti un interesse pubblico preponderante che non solo legittimava, ma addirittura imponeva al Consiglio di Stato di dare al pubblico un'informazione corretta e una versione oggettiva dei fatti. In queste circostanze, l'art. 4 ROCdS costituiva pertanto l'indispensabile base legale ai sensi degli art. 10 e 11 LPDP per la trasmissione di dati personali, nel cui concetto rientra anche la loro diffusione ad una cerchia determinata o indeterminata di persone, ed assorbiva le particolari cautele stabilite dall'art. 14 LPDP.